



COMUNE
DI CERVIA

**SETTORE PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO**
Servizio: **SPORTELLO EDILIZIA**

Proposta n. 829 del 24/05/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 779 del 24/05/2019

OGGETTO:

NUOVE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE AI CONTROLLI A CAMPIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE A CONTROLLO: SEGNALAZIONE CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ - SCIA (ART.14 COMMA 5) E SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ – SCEEA (ART.23.COMMI 7 E 8), DI CUI ALLA L.R. 15/2013

IL DIRIGENTE

Nell'esercizio dei poteri che gli derivano dall'art. 107, co. 1, 2, e 183 co. 9 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dall'art. 53 dello Statuto Comunale e dall'art. 21, 1° e 2° co. del vigente Regolamento di Contabilità

Vista:

- la delibera di C.C. n. 53 del 26.09.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021 e la delibera di C.C. n. 81 del 19.12.2018 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021;
- la delibera di C.C. n. 89 del 19.12.2018 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2019 – 2021 e i relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e del D. Lgs. 267/2000;
- la delibera di G.C. n. 3 del 08.01.2019 con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2019 – 2021 e il Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021 comprensivo del Piano Dettagliato degli Obiettivi;

Premesso che:

- la L.R. 15/2013, come modificata dalla L.R. 12/2017, contempla la possibilità per i Comuni di prevedere modalità di svolgimento del controllo a campione, qualora le risorse organizzative non consentano di eseguire il controllo sistematico delle SCIA e delle SCEEA;
- la Regione Emilia Romagna con DGR 76 del 27 gennaio 2014 ha deliberato l'Atto di Coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 della LR 15/2013, avente titolo "Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 L.R. 15/2013 sui criteri di definizione dei

campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)", con il quale sono stati definiti i criteri per i campionamenti di pratiche edilizie soggette a controllo, nonché le modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate;

- fino ad oggi l'Ufficio Edilizia Privata del Servizio Edilizia Privata – SUE è riuscito a effettuare i controlli previsti dalla L.R. 15/2013, relativamente alla completezza delle istanze, alle verifiche di merito e ai sopralluoghi di fine lavori a seguito di presentazione di richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità/segnalazione certificata di edilizia e agibilità;
- l'imminente pensionamento di due Istruttori dell'Ufficio, senza immediato ricoprimento dei posti che verranno liberati, comporterà il raddoppio del carico di lavoro per i due Istruttori rimanenti;
- che a seguito dell'approvazione dei nuovi strumenti edilizio ed urbanistico del Comune di Cervia, Regolamento Edilizio e PUG, le pratiche edilizie che si erano ridotte in fase di adozione del nuovo strumento urbanistico hanno registrato un aumento nelle presentazioni;

Considerato che:

- la L.R. n. 12 del 23 giugno 2017, in vigore dal 28 giugno 2017, ha apportato modifiche alla L.R. n. 15 del 30 luglio 2013;
- la L.R. n. 15/2013, come modificata dalla legge regionale n. 12/2017, ha indicato tra i propri obiettivi, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività tecnico amministrativa in materia edilizia, nonché il trattamento omogeneo dei soggetti coinvolti, anche la razionalizzazione dei controlli dell'attività edilizia, da operarsi sia all'atto della formazione del titolo abilitativo, sia al deposito della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità;
- la L.R. 12/2017 ha introdotto nell'articolo della L.R.15/2013 modifiche direttamente incidenti sull'attività di controllo delle pratiche presentate, con il campionamento delle CILA al comma 5 bis dell'art. 7 "Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione" e sostituendo l'art. 23 "Certificato di conformità edilizia e di agibilità" con il novellato art. 23 "Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità" che, ai commi 8 e 9, stabilisce le modalità di campionamento delle pratiche;
- al fine di attuare gli obiettivi di trasparenza dell'attività tecnico amministrativa in materia edilizia, del trattamento omogeneo dei soggetti coinvolti e della razionalizzazione dei controlli dell'attività edilizia sopra richiamati, nella L.R. 15/2013 si prevede che lo Sportello Unico:
 - verifichi la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici per l'esecuzione degli interventi per un campione non inferiore al 10 per cento delle CILA presentate, come stabilito dall'art. 7 comma 5 bis;
 - verifichi la sussistenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici per l'esecuzione degli interventi entro i 30 giorni successivi all'efficacia della Scia, come stabilito dall'art. 14 comma 5; l'amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento del controllo a campione qualora le risorse organizzative non consentono di eseguire il controllo sistematico delle SCIA;
 - sottoponga a controllo una quota non inferiore al 20% delle segnalazioni certificate di conformità edilizia ed agibilità riferite ad interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica, di ristrutturazione edilizia come stabilito dall'art. 23 comma 7 e 8;
 - sottoponga inoltre a controllo per una quota non inferiore al 20% le segnalazioni certificate di conformità edilizia ed agibilità riferite alle restanti tipologie di interventi, ai sensi dell'art. 23 comma 9;

Considerato altresì che:

- con le modifiche alla Legge Regionale 15/2013, sono quindi state introdotte nell'articolo di

legge le percentuali di campionamento delle pratiche edilizie di Segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità (SCCEA) e delle Comunicazioni di Inizio Lavori (CILA) che precedentemente erano rispettivamente regolamentate dal DGR 76/2014 (Conformità edilizia e agibilità) e non soggette a campionamento (Attività edilizia libera per interventi soggetti a comunicazione);

- la DGR 76/2014 faceva riferimento al Certificato di conformità edilizia e agibilità e non alla Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità, introdotta dalla L.R. 12/2017, e che con le modifiche introdotte dalla L.R. 12/2017 alcuni interventi edilizi precedentemente da realizzare tramite presentazione di SCIA sono stati assoggettati a CILA e pertanto non più sottoposti all'obbligo di presentazione di SCEA;
- per il controllo a campione delle SCIA occorre fare riferimento al punto 2.2 dell'Atto di Coordinamento tecnico regionale DCR 76/2014 che stabilisce una quota minima di almeno il 25% delle pratiche presentate;

Ritenuto che sussistano i presupposti previsti dal legislatore per procedere con il controllo a campione anziché sistematico, stante che le risorse umane e organizzative dell'Amministrazione Comunale, con specifico riferimento all'assetto dell'Ufficio Edilizia Privata, non sono dimensionate per far fronte ad un controllo sistematico di tutti gli interventi edilizi previsti nella L.R. 15/13 e s.m.i., anche in materia di SCCEA (segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità), avendo la legge regionale statuito la necessità di svolgere il controllo mediante sopralluogo sul posto;

Dato atto che la L.R. 15/2013 come modificata dalla legge regionale 12/2017 prevede un campione non inferiore al 20 % per quanto riguarda le Segnalazioni certificate di conformità edilizia ed agibilità, (SCCEA) un campione non inferiore al 10% per quanto riguarda le Comunicazioni inizio lavori (CILA) nei casi previsti all'art. 7, mentre per le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) l'Atto di Coordinamento tecnico regionale DCR 76/2014 prevede un campione non inferiore al 25%;

Dato atto che per le Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate di cui all'art. 7 della L.R. 15/2013, il Regolamento Edilizio Comunale, all'art. 14, norma già la procedura a sorteggio, la quale non ricade nelle previsioni di cui alla DGR 76/2014;

Dato atto che ai fini dell'estrazione del campione delle pratiche edilizie CILA l'Ufficio si avvale dell'applicativo per la gestione delle pratiche edilizie in uso presso il Servizio Edilizia Privata – SUE, "Civilia Edilizia";

Dato atto, altresì, che, fermo restando il sistema del controllo a campione, l'Amministrazione continua ad avere la possibilità di sottoporre a controllo anche le pratiche non estratte, qualora emergano dubbi, in analogia a quanto prevede il DPR 445/2000 all'art. 71 per le autocertificazioni, fatto salvo che trascorsi trenta giorni dall'efficacia del titolo edilizio è consentito intervenire solo se si ravvisi la falsità o la mendacia di asseverazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà, o in caso di pericolo di danno per il patrimonio storico artistico, culturale, per l'ambiente, per la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale;

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento per l'adozione dell'atto ed in particolare ha provveduto a verificare la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

Visto l'atto C.C. n. 1 del 10/01/2013 di approvazione del Regolamento sui controlli interni, come modificato ed aggiornato con atto di C.C. n. 1 del 24/01/2018;

Visti:

- il D. Lgs n. 118 del 23.06.2011;
- il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016;

- la L.R. n. 15 del 30.07.2013;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Ritenuto di procedere in merito;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** della condizione di sofferenza di organico dell'Ufficio Edilizia Privata all'interno del Servizio Edilizia Privata - SUE, tenuto conto dei carichi di lavoro e del costante numero di pratiche trattate, in relazione al personale dedicato, tale da non consentire il prosieguo del controllo sistematico anche delle SCIA e delle Segnalazioni certificate di conformità edilizia e agibilità (SCCEA);
2. **DI AVVALERSI** della facoltà prevista nella normativa regionale (14 comma 5 e 23 commi 8 e 9 della L.R. 15/13 e s.m.i.) e di fissare quindi la percentuale per i controlli di merito sulle SCIA e sulle SCCEA presentate, precisando che i suddetti controlli saranno svolti in coerenza con la normativa regionale di cui alla cit. L.R. 15/13 e s.m.i. e nell'osservanza dei principi fissati dalla D.G.R. 76/2014 per la determinazione del campione, considerando le innovazioni intervenute successivamente nella L.R. 15/2013;
3. **DI SOTTOPORRE** a controllo a campione nella misura del **25%** le **SCIA** presentate, con esclusione delle SCIA relative alle varianti minori in corso d'opera a Permessi di costruire, delle SCIA per nuova costruzione prevista in strumenti di pianificazione e delle SCIA per ristrutturazione per demolizione e fedele ricostruzione del medesimo volume, e relative varianti, per le quali viene mantenuto il controllo sistematico del 100%, per quanto attiene la verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l'esecuzione dell'intervento, come ammesso dall'art. 14, comma 5, della LR 15/2013 e definito con Atto di coordinamento DGR 76/2014;
4. **DI INDIVIDUARE**, ai fini della verifica delle **SCEEA**, il **100%** di controllo sistematico per le seguenti tipologie di interventi:
 - gli interventi di nuova edificazione;
 - gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
 - gli interventi di ristrutturazione edilizia.
5. **DI INDIVIDUARE** il **20%** quale campione di pratiche di **SCEEA** da sottoporre a controllo per gli interventi edilizi diversi da quelli sopra elencati, come ammesso dall'art. 23, comma 9 della L.R. 15/2013;
6. **DI DEFINIRE** per i controlli delle pratiche edilizie le seguenti modalità operative per i **controlli a campione**:

1 - SCCEA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA')

L'art. 23 della L.R. 15/2013 nella nuova formulazione ha sostituito il certificato di conformità edilizia e agibilità con la "Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità". I commi 7, 8, 9 e 10 dispongono:

- *il controllo sistematico degli interventi di: a) nuova costruzione; b) ristrutturazione urbanistica; c) ristrutturazione edilizia (comma 7). L'Amministrazione può definire modalità di svolgimento del controllo a campione in misura non inferiore al 20%, qualora le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguire il controllo di tutte le opere realizzate*

(comma 8);

- *il controllo a campione su almeno il 20% dei restanti interventi edilizi e delle segnalazioni certificate di conformità edilizia e di agibilità presentate per edifici privi di agibilità.*

I controlli sistematici e a campione devono essere effettuati entro il termine perentorio di **60** giorni dalla presentazione della segnalazione, ovvero **90** giorni per interventi particolarmente complessi su motivata risoluzione del responsabile di procedimento. Entro tali termini, previa ispezione dell'edificio, controlla (comma 10):

- a) *che le varianti in corso d'opera eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3;*
- b) *che l'opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall'eventuale SCIA di fine lavori presentata ai sensi dell'articolo 22 o alla CILA, come integrata dalla comunicazione di fine lavori;*
- c) *la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, in conformità al titolo abilitativo originario;*
- d) *la correttezza della classificazione catastale richiesta, verificando la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle opere realizzate e segnalano all'Agenzia delle Entrate eventuali incoerenze riscontrate.*

MODALITÀ DEL CONTROLLO

Controllo formale – La completezza della documentazione presentata va controllata in modo sistematico e dunque per tutte le segnalazioni. Nel caso di incompletezza formale della documentazione, il tecnico istruttore predisporrà entro il termine di 30 giorni dal deposito, la richiesta di documentazione integrativa che comporterà la sospensione del termine per il controllo della segnalazione, il cui decorso riprenderà per il periodo residuo al ricevimento degli atti: nella richiesta di integrazione andrà indicate anche la data e l'orario del successivo sopralluogo di fine lavori per gli interventi ricadenti nelle casistiche di cui al comma 7 dell'art. 23 della L.R. 15/2013;

Controllo a campione sulle opere eseguite – Considerate le carenze di personale dell'Ufficio Edilizia Privata, ci si avvale del controllo a campione sulle opere eseguite, nella misura del **20%**, di tutte le segnalazioni di conformità edilizia e agibilità indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 23 della L.R. 15/2013, come previsto dal comma 9 della L.R. 15/2013 vigente, con esclusione di quelle relative agli interventi di cui al comma 7 per le quali si mantiene il controllo sistematico del 100%.

Il controllo a campione è effettuato nella misura del **20%** delle segnalazioni depositate entro il termine perentorio di giorni **60** dalla presentazione della segnalazione e avverrà nel modo seguente:

- 1) **Sorteggio** - verrà effettuato ogni 15 giorni (di norma il primo del mese ed il giorno 16 dello stesso mese, salvo slittamenti al giorno successivo in caso di giorno festivo o per eccezionale motivata impossibilità), ed avrà a riferimento le segnalazioni pervenute dal 1 al 15 e dal 16 al 31 di ogni mese inserite nel software gestionale delle pratiche edilizie "Civilia Edilizia".

La modalità di determinazione del campione da sottoporre a verifica sarà effettuata nel rispetto dell'atto di Coordinamento di cui alla D.G.R. n. 76/2014: trattandosi del 20% delle SCIEA presentate, con esclusione di quelle di cui al comma 7 dell'art. 23 della L.R. 15/2013, non risulta necessario applicare il principio di raddoppiare le istanze per aumentare le probabilità di sorteggio.

Il campione sarà estratto con l'utilizzo dell'apposito programma per i sorteggi contenuto nel

software gestionale delle pratiche edilizie "Civilia Edilizia".

2) **Verbale** - l'esito del sorteggio risulterà dal verbale che verrà pubblicato tempestivamente sul sito del Comune alla sezione "Servizio Edilizia Privata - SUE";

3) **Controllo con ispezione dell'edificio** – le pratiche sorteggiate saranno assegnate all'istruttore incaricato che procederà alle verifiche indicate al comma 10 dell'art. 23 e nella DGR n. 76/2014, (controlli esterni e controlli interni del fabbricato) comunicando all'interessato ed al tecnico incaricato, la data e l'orario del sopralluogo e, qualora non verificate nel merito, ad un Istruttore per tale verifica.

Al termine del sopralluogo, verrà predisposto verbale dell'ispezione riportante la sintesi dei controlli effettuati, sottoscritto dal tecnico del Comune.

In caso di esito negativo verranno assunti i provvedimenti inerenti le violazioni riscontrate.

2 - SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA')

La L.R. 15/2013 e s.m.i., all'articolo 14, comma 5, prevede la possibilità di svolgere a campione i controlli di competenza comunale anche per le SCIA

L'art. 14 della L.R. 15/2013 come modificato dalla L.R.12/2017 dispone le seguenti verifiche:

- *entro 5 giorni lavorativi la verifica della completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte o che il soggetto si è riservato di produrre alla fine dei lavori. La SCIA è efficace decorso tale termine.*
- *entro 30 giorni successivi all'efficacia della SCIA, lo sportello verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici per l'esecuzione degli interventi. Può essere svolto un controllo a campione qualora le risorse organizzative non consentano il controllo sistematico.*

MODALITÀ DEL CONTROLLO

Considerate le carenze di personale dell'Ufficio Edilizia Privata, ci si avvale del controllo a campione sulle opere eseguite pari ad almeno il **25%** del totale delle SCIA depositate nel periodo di riferimento, inserite nel software gestionale delle pratiche edilizie "Civilia Edilizia", con esclusione delle SCIA relative alle varianti minori in corso d'opera a Permessi di costruire, delle SCIA per nuova costruzione prevista in strumenti di pianificazione, delle SCIA per ristrutturazione per demolizione e fedele ricostruzione del medesimo volume, e relative varianti, per le quali viene mantenuto il controllo sistematico del 100%. Le pratiche sono assegnate dal Responsabile del Servizio ai tecnici Istruttori competenti in base alla presenza e al carico di lavoro.

Composizione del campione:

Pratiche che fanno necessariamente parte del campione:

- 100% delle SCIA riguardanti gli interventi di manutenzione straordinaria (let. "a", comma 1, art.13 L.R.15/2013);
- 100% delle SCIA riguardanti gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (let. "b", comma 1, art.13 L.R.15/2013);
- 100% delle SCIA di restauro scientifico e risanamento conservativo (let. "c", comma 1, art.13 L.R.15/2013);
- 100% delle SCIA di ristrutturazione edilizia (let. "d", comma 1, art. 13 L.R.15/2013), con esclusione di quelle di demolizione e fedele ricostruzione del medesimo volume;
- 100% delle SCIA di mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico (let. "e", comma 1, art. 13 L.R.15/2013);

- 100% delle SCIA di opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione (let. "e bis", comma 1, art. 13 L.R.15/2013);
- 100% delle SCIA di installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti (let. "f", comma 1, art. 13 L.R.15/2013);
- 100% delle SCIA di realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (let. "h", comma 1, art. 13 L.R.15/2013);
- 100% delle SCIA a sanatoria (art.17 commi 1 e 2 e 17 bis L.R.23/04);

Controllo formale – il controllo sulla completezza documentale e delle dichiarazioni, teso a verificare che la modulistica sia compilata in tutte le sue parti, corredata dalla documentazione necessaria per l'avvio dei lavori comprensivo del versamento dei diritti di segreteria e di un versamento del contributo di costruzione se dovuto, viene svolto dall'Istruttore entro il termine di giorni 5 lavorativi dalla presentazione. In caso di verifica negativa, entro detto termine, deve essere comunicata all'interessato e al progettista in via telematica l'inefficacia della SCIA. Decorso tale termine senza diversa comunicazione, la SCIA è efficace.

Il corretto versamento del contributo di costruzione, quando dovuto, va verificato entro i 30 giorni successivi all'efficacia per tutte le SCIA presentate.

1) **Sorteggio**

Per assicurare il più ampio periodo possibile per l'esame nel merito delle pratiche selezionate, il procedimento dell'individuazione del campione deve svolgersi nei primi 7 giorni (in modo da garantire che il periodo successivo di **23 giorni** possa essere dedicato ai controlli di merito). Di conseguenza, le modalità di individuazione del campione devono essere attuate dall'Ufficio Edilizia Privata con cadenza settimanale, nel medesimo giorno della settimana, ovvero il **MARTEDI'** di ogni settimana. Nelle settimane in cui tale giorno risulti essere festivo il sorteggio deve essere svolto nel primo giorno non festivo successivo, recuperandosi sin dalla settimana successiva la precedente regolare cadenza, nel giorno della settimana prescelto. Per la determinazione del campione si dovrà far riferimento alle pratiche pervenute nel periodo di tempo che va dall'ultima procedura di definizione del campione al giorno immediatamente precedente alla nuova selezione.

Ai fini della selezione per sorteggio le istanze presentate nel suddetto periodo di riferimento sono inserite nel software gestionale delle pratiche edilizie "Civilia Edilizia".

2) Verbale - l'esito del sorteggio risulterà dal verbale che verrà pubblicato tempestivamente sul sito del Comune alla sezione "Servizio Edilizia Privata - SUE";

3) Istruttoria – le pratiche sorteggiate saranno assegnate agli Istruttori incaricati dei controlli nei termini di legge.

Controllo di merito - Il controllo teso a verificare la sussistenza dei presupposti e requisiti per effettuare l'intervento richiesti dalla normativa di settore e dalla pianificazione urbanistica deve essere effettuato entro il termine perentorio di giorni 30 successivi all'efficacia della SCIA (verifica della completezza documentale, ovvero dal giorno dell'avvenuto completamento).

L'esito del controllo può accertare:

- a) la regolarità della SCIA depositata;
- b) contrasti con la disciplina vigente preclusiva dell'intervento: in tal caso va trasmessa l'ordinanza che vieta la prosecuzione dei lavori ed ordina il ripristino dello stato delle opere e dei luoghi;

- c) violazioni alla disciplina dell'attività edilizia superabili con la conformazione del progetto. In tal caso va comunicata l'ordinanza che prescrive le misure necessarie per regolarizzare l'intervento e fissa un termine non superiore a 60 giorni, disponendo contestualmente la sospensione dei lavori per le parti interessate dalla conformazione. Decorso inutilmente il termine fissato, va notificata l'ordinanza che vieta la prosecuzione dell'attività e dispone il ripristino dello stato dei luoghi e delle opere.

ULTERIORI PRATICHE SOGGETTE A CONTROLLO

Potranno essere verificate ulteriori pratiche rispetto a quelle sorteggiate qualora ciò sia necessario in funzione degli adempimenti che il SUE è tenuto a svolgere in tema di vigilanza edilizia del territorio.

7. **DI TRASMETTERE** il presente atto alla Regione Emilia Romagna per la pubblicazione sul sito web all'interno del portale "Territorio", (<http://territorio.regione.emilia.romagna.it/>) come previsto al punto 2 della DGR n.76/2014, al fine di consentire agli operatori di conoscere il procedimento amministrativo operante nel Comune di Cervia;
8. **DI DICHIARARE** che la presente determinazione supera ogni altra disposizione avente medesimo oggetto;
9. **DI DICHIARARE** infine la presente determinazione operativa per tutte le SCIA (anche a sanatoria) e SCEEAs, presentate sia al Servizio SUAP che al Servizio Edilizia Privata - SUE, a far corso dal 1 Giugno 2019, nell'intesa che le pratiche SCIA e SCEEAs presentate anteriormente a tale data saranno concluse secondo le previgenti disposizioni;
10. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
11. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa per la necessaria informazione, all'Assessore di riferimento, al personale dei Servizi Edilizia Privata – SUE e SUAP, nonché agli Ordini e Collegi Professionali e pubblicata sul web del Comune.

Il Dirigente

Daniele Capitani / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate